

Con atto di citazione notificato in data 28.3.2017, [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] chiedendo la revoca ovvero la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 368/2017 del 28.1.2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 24.312,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'unità immobiliare sita in Salerno alla Via [REDACTED] dallo stesso condotta in locazione. Deduceva il difetto dell'instaurazione del procedimento di mediazione, il parziale inadempimento dei proprietari dell'immobile locato nonché l'errato calcolo della somma creditoria quantificata nel procedimento monitorio.

Con comparsa depositata in data 29.6.2017, si costituivano in giudizio [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, vinte le spese di lite.

All'udienza del 22.9.2017 il G.U., rilevato che l'opposizione proposta non risultava fondata su prova scritta né fosse di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il cui onere incombeva, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario vigente all'epoca (ex multis Trib. Prato 18.7.11; Trib. Busto Arsizio 15.6.12; Trib. Rimini 5.8.14; Trib. Firenze 30.10.14; Trib. Nola 24.2.15), sull'opponente, essendo l'opposizione strumentalmente rivolta ad evitare l'irrevocabilità della condanna portata nel decreto ingiuntivo stesso.

All'udienza del 13.4.2018, destinata alla verifica dell'esistenza della mediazione, compariva solo parte opposta, la quale deduceva la mancata attivazione, ad opera dell'opponente, della mediazione obbligatoria e chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione.

Dopo numerosi rinvii d'ufficio e mutamento del giudice relatore, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 6.4.2022 – celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta - veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione proposta da Leone Luca per non avere, lo stesso, dato corso all'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010 nel termine assegnato dal Giudice con ordinanza del 22 settembre 2017.

Ne segue, la pronuncia in rito di improcedibilità della spiegata opposizione.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice ritiene di dover condividere, il carattere di perentorietà del termine assegnato dal Giudice per



l'introduzione della mediazione obbligatoria ben può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso, Cass. n. 45530/2004; n.14624/2000).

La natura perentoria del termine di cui all'art. 5 comma 1 bis. D.Lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (Cfr., in tal senso nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib. Firenze, 14.09.2016; Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185).

Apparirebbe invero del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Cfr. Trib. Lecce, sent. 3 luglio 2017).

In proposito, è anche il caso di rilevare che, anche laddove si volesse ritenere la natura ordinatoria e non perentoria del termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporterebbe inevitabilmente, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che ancora si condivide, la decadenza della relativa facoltà processuale (in punto di mancato rispetto di termini ordinatori processuali non prorogati, Cfr. Cass. n. 589/2015; Cass. n. 4448/2013; Cass. n. 4877/2005; Cass. n. 1064/2005; Cass. n. 3340/1997).

Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie consegue che la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'opponente comporta l'applicazione della sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, dell'opposizione dallo stesso proposta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 368/2017.

Resta assorbita ogni questione di merito.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'improcedibilità della domanda, sono poste quindi a carico di Leone Luca; tuttavia, alla luce del contrasto giurisprudenziale registratosi sulla natura ordinatoria o perentoria del termine previsto per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co.1 bis del d.lgs. n. 28/2010 nonché della parte in concreto oenerata della introduzione del relativo procedimento, sussistono "le altre



gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c. come risultante per effetto della sentenza di declaratoria di incostituzionalità n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3168/2017 R.G., così provvede:

a) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 368/2017;

b) compensa le spese di giudizio tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Salerno, 4.7.2022.

Il Giudice

dott.ssa Simona D'Ambrosio

